

Aggiornamento disposizioni in materia di infrastrutture energetiche strategiche.

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.249

Si fa seguito alla ministeriale n.0016268 del 13 agosto 2012 con la quale sono state dettate disposizioni in merito alla corretta attuazione della legge 35/2012, la quale ha individuato, agli articoli 57 e 57 bis, una serie di infrastrutture ed insediamenti petroliferi definendoli strategici, per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri ai sensi dell'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al DPR 15 febbraio 1952, n.328, d'intesa con le Regioni interessate.

Con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.22 del 26 gennaio 2013, si è dato attuazione alla direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

L'articolo 16, comma 3 di tale decreto ha modificato l'articolo unico, comma 8, lettera c) della legge 23 agosto 2004, n.239, sostituendo le parole "**il biodiesel**" con le parole "**i biocarburanti ed i bioliquidi**" , ed al comma 4 ha modificato l'articolo 57 della già richiamata legge 35/2012 mediante la sostituzione al comma 1 lettera d) dello stesso articolo delle parole "di prodotti petroliferi" con le parole "di oli minerali", estendendo pertanto la definizione di oli minerali ad *oli minerali greggi, residui della loro distillazione e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto ed i biocarburanti ed i bioliquidi*, ed ha abrogato, nel contempo, il comma 8-bis dell'art. 57 del D.L. 9 Febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazione, dalla legge 4 Aprile 2012, n. 35.

A seguito di tale modifica, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 249/2012 (**10 febbraio 2013**), sono definiti strategici e come tali sottoposti all'autorizzazione di cui agli articoli 57 e 57 bis della legge 35/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti infrastrutture ed insediamenti:

- a) gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, ***comprensivi degli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di biocarburanti e di bioliquidi;***
- b) i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- c) i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a metri cubi 10.000, ***comprensivi dei depositi di stoccaggio di biocarburanti e di bioliquidi;***
- e) i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200;

f) gli oleodotti di cui all'articolo 1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;

g) impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico.

Si precisa che rientrano in tale fattispecie gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati a produrre biocarburanti. Per gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati alla **produzione di energia elettrica**, sono fatte salve le disposizioni di cui al D. Lgs. 28/2011.

Si ricorda che per gli impianti di dimensione inferiore a quella indicata alle lettere **d)** ed **e)** l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione competente, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica previsti dalla legge 239/2004, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Le modifiche degli impianti, non ricomprese nelle fattispecie sopraindicate, e quelle di cui al comma 58, articolo unico della legge 239/2004, sono liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo

Infine, l'articolo 23 del decreto legislativo 249/2012, ha stabilito al comma 1 che “: Al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti petroliferi ed idrocarburi in generale, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano state definite e completate le procedure di autorizzazione relative agli impianti di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, questi proseguono nelle attività' sulla base degli attuali provvedimenti amministrativi riguardanti la loro realizzazione ed esercizio, anche provvisorio, eventualmente aggiornati. “

A seguito pertanto dell'entrata in vigore di tale norma, i provvedimenti di **esercizio** anche **provvisorio** riguardanti gli impianti strategici, già rilasciati dall'Ente competente o da questa Amministrazione, a seguito dell'entrata in vigore della legge 35/2012, mantengono la loro efficacia fino alla conclusione del relativo iter di autorizzazione definitiva, senza necessità di procedere al loro rinnovo, fatti salvi gli eventuali adempimenti di natura fiscale, di sicurezza ed ambientale.